

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO – ROMA**

**RICORSO**

Per i signori:

COGNOME E NOME	CODICE FISCALE	LUOGO DI NASCITA	DATA DI NASCITA
AICH SABRINE	CHASRN04L45D009Z	CORLEONE	05/07/2004
BARILLARI ALESSIO	BRLLSS94A28F839B	NAPOLI	28/01/1994
BARLETTA ALICE	BRLLCA02E45H501I	ROMA	05/05/2002
BECCARO MARTINA	BCCMTN03P60F023X	MASSA	20/09/2003
BEGLIUOMINI MARTA	BGLMRT04R71G752Y	POGGIBONSI	31/10/2004
BETTI ALICE	BTTLCA02A53A515O	AVEZZANO	13/01/2002
BORGHETTI ANDREA	BRGNDR03E15H264T	RHO	15/05/2003
BROCATO VITTORIA	BRCVTR04S50G273S	PALERMO	10/11/2004
CALLARI FEDERICO	CLLFRC93L08H792Q	SAN CATALDO	08/07/1993
CARINI DANIELE DOMENICO	CRNDLD03P06H224T	REGGIO DI CALABRIA	06/09/2003
CHIUSA BEATRICE	CHSBRC03M64A182H	ALESSANDRIA	24/08/2003
COLLU IRINA PIA	CLLRNP02M63G273B	PALERMO	23/08/2002
CONDORELLI JOSEPHINE	CNDJPH02D58C351O	CATANIA	18/04/2002
CROCCO FABIANA	CRCFBN05B41A783J	BENEVENTO	01/02/2005
D'AVINO JOLE	DVNJLO02S63I438M	SARNO	23/11/2002
DE BIASI RICCARDO	DBSRCR04R31L219J	TORINO	31/10/2004
DE FILIPPIS DIEGO	DFLDGI04L09E205Q	GROTTAGLIE	09/07/2004
DEL GAUDIO MARIA CHIARA	DLGMCH05B64G813H	POMPEI (NA)	24/02/2005
DEL GIUDICE ARIANNA	DLGRNN05B55D810B	FROSINONE	15/02/2005
DI MAIO ANTONINO	DMINNN04A27G273E	PALERMO	27/01/2004
DI MATTIA FEDERICA	DMTFRC04E52C351I	CATANIA	12/05/2004
ESPOSTO GIULIA MARIA	SPSGMR03T43G273E	PALERMO	03/12/2003
FAILLA GAIA	FLLGAI03H65G273E	PALERMO	25/06/2003
FASCETTO SIVILLO GIULIA	FSCGLI03H58F251K	MISTRETTA	18/06/2003
FRANCIOSO CLARA	FRNCLR03R43D761S	FRANCAVILLA FONTANA	03/10/2003
FRASCARI GIORGIA	FRSGRG04M60G337V	PARMA	20/08/2004
GALATI SAMUELE FILIPPO	GLTSLF04D23G273J	PALERMO	23/04/2004
GARONE ASIA MARIA	GRNSMRO5D60F133K	MERATE (LC)	20/04/2005

GATTI VALERIA	GTTVLR04H63B180F	BRINDISI	23/06/2004
GINO MANUEL	GINMNL04A20G273U	PALERMO	20/01/2004
GUERRESCHI VIOLA	GRRVLI03B57L781F	VERONA	17/02/2003
GUIISO GAIA	GSUGAI05A70F979D	NUORO	30/01/2005
IANDANZA DAVIDE	DNZDVD05H15D086T	COSENZA	15/06/2005
LA FERRERA GIUSEPPE	LFRGPP04H10E536W	LEONFORTE	10/06/2004
LEACI GINEVRA	LCEGVR04T46E506O	LECCE	06/12/2004
LEUZZI MARIACHIARA	LZZMCH03H53B180P	BRINDISI	13/06/2003
LIONTI SERENA	LNTSRN04P57D960B	GELA	17/09/2004
LO PRESTI GABRIELE	LPRGRL04S29G273N	PALERMO	29/11/2004
LOMONACO CHIARA	LMNCHR02M45L219S	TORINO	05/08/2002
LUZZO FRANCESCO	LZZFNC03B25M208E	LAMEZIA TERME	25/02/2003
MACALUSO MATTIA	MCLMTT05C04G273K	PALERMO	04/03/2005
MADARO GIULIA	MDRGLI04M52L219O	TORINO	12/08/2004
MAGAGNIN BIANCA	MGGBNC04S58F205W	MILANO	18/11/2004
MAGGIPINTO GIULIA	MGGGLI04R46A662L	BARI	06/10/2004
MANGIONE STELLA FORTUNATA	MNGSLL94A68F830C	MUSSOMELI	28/01/1994
MARCHESE PIA SOFIA	MRCPSF03A45G273P	PALERMO	05/01/2003
MARCUCCI MATTEO	MRCMTT03E07E783V	MACERATA	07/05/2003
MARIOTTA ALESSIA	MRTLSS04R53H163F	RAGUSA	13/10/2004
MASELLI MARTINA	MSLMTN04M61H501Y	ROMA	21/08/2004
MASTRANGELO CLAUDIA	MSTCLD04T69E506H	LECCE	29/12/2004
MECOLI CHIARA	MCLCHR04P60L103P	TERAMO	20/09/2004
MELE GIULIO	MLEGLI04S27A783U	BENEVENTO	27/11/2004
MERLINO ARYAN	MRLRYN04S05L219F	TORINO	05/11/2004
MICELI ALESSIA	MCLLSS04B57B180Y	BRINDISI	17/02/2004
MIRABILE CHRISTIAN	MRBCRS05C20A638K	BARCELLONA POZZO DI GOTTO	20/03/2005
MOCCIA VALENTINA	MCCVNT00A71F839M	NAPOLI	31/01/2000
MOLEA PIETRO	MLOPTR04H24F839L	NAPOLI	24/06/2004
MORRA CARMELA	MRRCML04T41E932A	MARCIANISE (CE)	01/12/2004
NARDIN SIMONE	NRDSMN04E07B729J	CARATE BRIANZA	07/05/2004
PACILIO ACHILLE	PCLCLL04M30B963K	CASERTA	30/08/2004

PALMERI MARIO	PLMMRA04S11C351G	CATANIA	11/11/2004
PANEBIANCO MARIA CHIARA	PBNMCH05A60L042X	TAORMINA (ME)	20/01/2005
PETROLLINI MATTIA	PTRMTT88A14D786A	UMBERTIDE	14/01/1988
PETROSINO ROBERTA PIA	PTRRR04D69F912P	NOCERA INFERIORE	29/04/2004
PINTO MARIASOFIA	PNTMSF04D56I872A	SOVERATO, CZ	16/04/2004
PINTUS NICOLÓ	PNTNCL03S08I452R	SASSARI	08/11/2003
PIZZARELLA ANTONIO	PZZNTN95M16H620U	ROVIGO	16/08/1995
PUGLIESE ELENA	PGLLENE03M63H501Z	ROMA	23/08/2003
RAPANELLI GIULIA MARIA	RPNMGL04R64A271R	ANCONA	24/10/2004
ROTTURA MICHELANGELO	RTTMHL93C08C710U	CINQUEFRONDI	08/03/1993
SACCO MATTEO	SCCMTT05A29F839M	NAPOLI	29/01/2005
SAITTA ANTONIO	STTNTN03R24G273D	PALERMO	24/10/2003
SARAGAT RICCARDO	SRGRCR03L19E281A	IGLESIAS	19/07/2003
SCRIMENTI GIULIA	SCRGLI00P68C722R	CIRIÉ	28/09/2000
SCROFANI GIULIA	SCRGLI05B54H163C	RAGUSA	14/02/2005
SERGIO LUDOVICA	SRGLVC05H64F839X	NAPOLI	24/06/2005
SERO MARGHERITA CATERINA	SREMGH04S43B774E	CARIATI	03/11/2004
SORRENTINO MARIASTELLA	SRRMST03H69D122I	CROTONE	29/06/2003
STEVELLI CLARISSA	STVCRS03E48B354X	CAGLIARI	08/05/2003
VAVALLE VALENTINA	VVLVNT03E43A662P	BARI	03/05/2003
VERGA VERONICA	VRGVNC04C44F205B	MILANO	04/03/2004
VIGNALI LAVINIA	VGNLVN02H59D612K	FIRENZE	19/06/2002
VILLA REBECCA	VLLRCC03M55H163F	RAGUSA	15/08/2003
VINCIGUERRA SIMONA	VNCSMN04S52G273Z	FAVARA	12/11/2004
VIRGILLITO GABRIELA	VRGGRL03R60C351W	CATANIA	20/10/2003
VISCUSI FRANCESCO PIO	VSCFNC03M17G371Q	PATERNÒ	17/08/2003
VISTA VALENTINA	VSTVNT95L68L328O	TRANI	28/07/1995
ZEFFIRO DAVIDE	ZFFDVD04A27E388Q	JESI	27/01/2004

rappresentati e difesi, giusta procura rilasciata in calce al presente atto, dagli Avv.ti Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; pec francescoleone@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; pec simona.fell@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) e Rosy Floriana Barbata (C.F. BRBRYF87P65D423C; pec

florianabarbata@pec.it; tel. 0917794561, fax 091 7722955) ed elettivamente domiciliati presso il loro studio, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3 e con domicilio digitale eletto come da pec da Registri di Giustizia, i quali dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi di cancelleria al fax 0917722955 ovvero ai seguenti indirizzi di pec: francescoleone@pec.it; simona.fell@pec.it; florianabarbata@pec.it,

#### CONTRO

- il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Basilicata**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Bologna**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Brescia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Cagliari**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Chieti Pescara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catania**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi della Calabria**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Catanzaro**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Ferrara**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Firenze**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Foggia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Genova**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi dell'Insubria - Varese**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di L'Aquila**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Messina**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Bicocca**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Milano Statale**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Modena – Reggio Emilia**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi del Molise**, in persona del Rettore *p.t.*;
- l'**Università degli Studi di Napoli Federico II**, in persona del Rettore *p.t.*;

- l'Università degli Studi di Padova, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Palermo, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Parma, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Pavia, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi di Perugia, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Piemonte Orientale, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Pisa, in persona del Rettore p.t.
- l'Università degli Studi politecnica delle Marche, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Roma La Sapienza, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Salerno, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi del Salento (Lecce), in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Sassari, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Siena, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Torino, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Trieste, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Trento, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore p.t.;
- l'Università degli Studi di Verona, in persona del Rettore p.t.;
- il CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l'Accesso, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il Consorzio Universitario CINECA, in persona del legale rappresentante p.t.;
- il Ministero della Salute, in persona del Ministro p.t.;
- la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del Consiglio p.t.;

#### E NEI CONFRONTI

- della **sig.ra Riadi Hayat**, C.F. RDIHYT99L64Z330J, posizione n. 17136, punteggio 57.42, prenotata nello scorrimento del 29 novembre 2023 in Medicina Messina MedBioTec, all'indirizzo pec: hayat.riadi@pec.tsrn-pstrp.org;

#### PER L'ANNULLAMENTO,

**PREVIA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

- del provvedimento di esclusione, per non aver confermato l'interesse nei termini e tempi di cui al punto 7, lettera d, Allegato n. 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, comunicato all'odierna parte ricorrente attraverso l'area riservata del portale accesso programmato 2023/2024;
- della previsione contenuta al punto 7, lettera d, Allegato 2 al D.D. n. 1925/2022, nella parte in cui non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024;
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e in Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico 2023/2024, pubblicata nell'area riservata del portale del CINECA il 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta non ammessa al corso di Laurea in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, nonché dei successivi scorrimenti di graduatoria, pubblicati sul medesimo portale;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente.

**E PER L'ACCERTAMENTO**

del diritto di parte ricorrente di essere riammessa nella graduatoria del Corso di Laurea di Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024.

**NONCHÈ PER L'ACCERTAMENTO E LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A.**

**DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA**

- all'adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;

**FATTO**

Gli odierni ricorrenti hanno partecipato alla nuova prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024 c.d. TOLC-MED indetta dal Ministero dell'Università e della Ricerca con il D.M. del 24 settembre 2022, n.

1107 e con il successivo Decreto Direttoriale del 30 novembre 2022 n. 1925.

Tale nuova procedura concorsuale è stata caratterizzata da illegittimità ed errori ancora più gravi ed evidenti rispetto a quelle che - sembra quasi incredibile a dirsi, visto il contenzioso che, com'è ben noto all'Ecc.ma Sezione, si registra sul punto ormai da diversi anni - hanno caratterizzato il precedente sistema di accesso alle facoltà di Medicina e Odontoiatria.

Nello specifico, in effetti, il sistema c.d. Tolc-Med risulta censurabile per quel che concerne:

(i) la ripetizione delle stesse identiche domande in ciascun periodo di erogazione della prova, che ha comportato la violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, di *par condicio* e di non discriminazione;

(ii) il meccanismo scientifico di cui si è fatto cenno poc'anzi, basato sul c.d. “punteggio equalizzato”;

(iii) la scelta di suddividere il tempo massimo previsto per lo svolgimento del Tolc-Med per singola sezione;

(iv) l'errata determinazione del fabbisogno formativo per l'a.a. 2023/2024, il quale – ancora una volta – appare il frutto di un'istruttoria carente e approssimativa, in conflitto con i criteri dettati dall'art. 3 della L. 2 agosto 1999, n. 264.

Pertanto, gli odierni ricorrenti, con separati ricorsi incardinati dinanzi a Codesto Ecc.mo TAR del Lazio hanno chiesto l'annullamento, tra gli altri, della graduatoria unica nazionale del concorso per l'ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria per l'anno accademico a.a. 2023/2024.

In particolare, i ricorrenti hanno lamentato l'illegittima attribuzione del proprio punteggio, insufficiente per ottenere un posto utile ai fini dell'immatricolazione, a causa delle numerose illegittimità e anomalie emerse in relazione allo svolgimento del nuovo test di ammissione a.a. 2023/2024.

Senonché nelle more della definizione del giudizio, gli odierni ricorrenti hanno seguito pedissequamente la procedura indicata dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022 che sancisce l'obbligo di confermare l'interesse all'immatricolazione, per ogni scorrimento dei posti risultanti vacanti in base alle avvenute immatricolazioni e/o rinunce, con cadenza settimanale.

E invero, la procedura in esame prevede che ogni settimana viene aggiornata la graduatoria unica nazionale, in base agli scorrimenti intervenuti e che ogni candidato abbia a disposizione cinque giorni per poter accedere alla propria pagina personale sul portale [universality.it](http://universality.it) e confermare



l'interesse all'immatricolazione.

Detta conferma viene effettuata esclusivamente attraverso una procedura informatica, in base alla quale il candidato manifesta la propria volontà con un semplice “click” e il sistema provvede in automatico a registrare la “dichiarazione” del candidato.

Ebbene, gli odierni ricorrenti, non avendo proceduto alla conferma di interesse all'immatricolazione, risultano rinunciatari e decaduti dalla graduatoria nazionale di merito.

Recentemente, in una fattispecie analoga a quella di specie, il Consiglio di Stato ha provveduto ad accogliere l'istanza cautelare di reinserimento in graduatoria del ricorrente avendo considerato che *“-viene in esame un caso di specie molto particolare, concernente la mancata ammissione al corso di studi universitari per la mancata conferma di interesse della candidata in occasione di uno degli scorrimenti di graduatoria, pur in presenza di un “log” dal quale risultano multipli accessi della medesima candidata al sito preposto proprio in data immediatamente successiva alla conoscenza dello scorrimento;*

*- la predetta peculiare fattispecie consente di ravvisare, id quod plerumque accidit, un diretto e specifico interesse della candidata all'evento, che verosimilmente non poteva non tradursi in una adesione allo scorrimento;*

*- viene pertanto in rilievo il principio generale di buona fede che deve legare il rapporto fra cittadino ed amministrazione, e che in questo caso si salda con i principi costituzionali di non discriminazione e buon andamento e con il diritto allo studio dei capaci e meritevoli, posto che l'esito del mancato accoglimento sarebbe il sorpasso di candidati in posizione deteriore.*

*- non osta all'accoglimento né il riconosciuto ambito di discrezionalità tecnica, posto che la presente decisione ha ad oggetto l'accertamento della volontà dell'interessato e non la valutazione del funzionamento del meccanismo informatico, né l'unicità della graduatoria, considerata la possibilità di singole iscrizioni in soprannumero insieme ai candidati subentrati al posto degli appellanti secondo l'ordine di graduatoria;*

*- la domanda cautelare nella specifica fattispecie deve essere pertanto accolta, conseguendone l'obbligo dell'Amministrazione di consentire la tempestiva iscrizione con riserva dell'appellante secondo l'ordine di scorrimento) (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 aprile 2023, n. 1472).*

Peraltro, codesto Ecc.mo Collegio si è pronunciato su una fattispecie perfettamente identica alla presente, accogliendo l'istanza cautelare del ricorrente, *“Rilevata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda cautelare abbinata ai motivi aggiunti, secondo la*



*prospettazione manifestata dalla ricorrente e volta a permanere nella graduatoria in esame al fine di beneficiare dei suoi scorrimenti”* (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III, 8 marzo 2017, n. 1174).

E ancora, con sentenza, inerente la illegittimità del provvedimento di decadenza per la mancata conferma di interesse, codesta Ecc.ma Sezione ha ritenuto fondato nel merito la censura, accogliendo le deduzioni della perizia difensiva nella quale si rilevava che “*i file di log trasmessi dal Cineca non godono delle caratteristiche di integrità e di conformità previste dalla normativa vigente in quanto privi di marcatura temporale e firma digitale né è dato sapere da quale sistema i predetti log siano stati esportati e con quali strumenti sia stata realizzata la relativa generazione ma che, comunque, gli stessi non sono nella forma con a quale vengono generati dai server web e frutto di un’operazione di manipolazione quantomeno automatica*” (cfr. T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 15 marzo 2017, n. 3479).

La sanzione dell’esclusione derivante dalla omessa “*conferma di interesse alla immatricolazione*”, dunque, è illegittima ed è censurabile per i seguenti motivi di

***1. SULL’AVVENUTA DECADENZA DALLA GRADUATORIA NAZIONALE. Violazione e falsa applicazione della legge n. 264/1999 – Violazione e falsa applicazione degli art. 3, 33, 34 e 97 della costituzione – Violazione del giusto procedimento – Violazione dei principi di legalità, buon andamento e imparzialità dell’amministrazione – Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta – Eccesso di potere per sviamento dell’azione amministrativa dalla causa tipica***

Preliminarmente bisogna evidenziare che il provvedimento di decadenza dalla graduatoria di merito di parte ricorrente per non aver confermato l’interesse a permanervi, come disposto dal punto 7, lettera d, Allegato 2° al D.D. n. 1925 del 30 novembre 2022, è da ritenersi illegittimo.

La norma richiamata nello specifico prevede che “*entro cinque giorni dal termine di cui alla lett. a) e, comunque, entro le ore 12:00 del quinto giorno successivo a ciascuno scorrimento, incluso il giorno di pubblicazione dello scorrimento ed esclusi il sabato ed i festivi, tutti i candidati, fatta eccezione per gli immatricolati, i rinunciatari all’immatricolazione offerta ed i candidati che rientrano nello status denominato “posti esauriti”, devono manifestare, a pena di decadenza, la conferma di interesse a rimanere nella graduatoria nell’area riservata del sito CINECA. In assenza di conferma di interesse il candidato è escluso dagli scorrimenti successivi delle graduatorie nazionali in cui è inserito e non conserva alcun diritto all’immatricolazione. Non assume alcuna rilevanza la motivazione giustificativa della mancata conferma di interesse, in*



**caso di impedimento, essendo la procedura informatica di durata minima ed eventualmente delegabile a terzi di fiducia nell'arco dei cinque giorni concessi per eseguire l'operazione di conferma**".

Dunque, in maniera del tutto illogica e illegittima, la disposizione richiamata **non prevede alcuna eccezione al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

In conseguenza, risulta inevitabilmente e inesorabilmente escluso quel candidato che, per qualsivoglia ragione personale, non proceda alla manifestazione dell'interesse alla permanenza in graduatoria o non deleghi un terzo a effettuare siffatta operazione per sé (come suggerisce il dettato normativo).

Ebbene, al fine di dimostrare come il comportamento dell'Amministrazione sia assolutamente da censurare vale la pena ripercorrere sinteticamente la disciplina e la funzione svolta da tale istituto. Com'è noto, il candidato collocatosi in graduatoria, ma in posizione non immediatamente utile per l'immatricolazione, è tenuto, a pena di decadenza dalla medesima, a manifestare ogni settimana, potenzialmente per anni, il proprio interesse alla permanenza nella stessa, attraverso la schermata all'uopo destinata presente nella propria area riservata sul portale "Accesso programmato".

Secondo l'Amministrazione ciò sarebbe funzionale alla gestione della graduatoria perché solo in tal modo si potrebbe gestire l'**assegnazione dei posti disponibili**, in caso di rinunce e/o altri meccanismi che conducono allo scorrimento della graduatoria.

Sul punto si deve tuttavia dissentire.

Difatti, tenuto conto che, di anno in anno, il D.M. che regola modalità e contenuti delle prove di accesso ai corsi di laurea in questione prevede che il candidato in posizione utile per l'immatricolazione debba procedere alla stessa nel termine stringente di 5 giorni, il fine di giungere alla completa assegnazione dei posti disponibili e alla possibilità di riassegnare il posto qualora fosse oggetto di rinuncia, verrebbe comunque conseguito anche in assenza dell'istituto della conferma d'interesse.

Basterebbe dare contezza in graduatoria, una volta trascorsi i 5 giorni destinati all'immatricolazione, dell'occorsa rinuncia.

Dal giorno successivo in effetti si potrebbe tranquillamente procedere a riassegnare quei posti ai candidati collocati successivamente oppure, in alternativa, si potrebbe decidere di adottare il sistema inverso che onera della dichiarazione di non interesse al posto chi non è più realmente interessato, essendo di numero di gran lunga inferiore i candidati che, dopo aver svolto il test, non



sono più interessati all'immatricolazione.

E, invece, in maniera del tutto illogica e irrazionale si è inserito un istituto che fa decadere dalla graduatoria migliaia di candidati ancora interessati al posto per il sol fatto di aver avuto per una settimana “*su cento*” (su un numero potenzialmente indefinito di settimane) una dimenticanza, un impedimento o un qualsivoglia problema che li abbia indotti a non procedere entro i termini stringenti stabiliti dall'Amministrazione (**si ricordi, infatti, che lo scorrimento della graduatoria in alcuni casi è durato anche 3 anni!!**).

Non v'è chi non veda come tutto ciò sia inaccettabile.

**Pertanto, tale questione non è nuova a Codesto Ecc.mo Giudice Amministrativo che, proprio recentissimamente, si è espresso favorevolmente, accogliendo le ragioni di parte ricorrente e annullando il provvedimento con il quale è stato comunicato che il ricorrente risultava rinunciatario e decaduto dalla graduatoria.**

In particolare, **con la nota sentenza n. 10679 del 18 ottobre 2021**, codesto Ecc.ma Sezione, in un caso perfettamente identico a quello di specie, ha annullato il provvedimento di esclusione comunicato a parte ricorrente per non aver confermato l'interesse a permanere in graduatoria sulla scorta che: “[...] **La procedura informatica di cui si avvale l'Ateneo, se utile e funzionale in generale per verificare la suddetta permanenza dell'interesse degli aspiranti studenti, anche al fine di agevolare la compilazione delle graduatorie in vista di eventuali scorrimenti, non può essere assunta a strumento unico e insindacabile – vista anche la strettissima e continua tempistica imposta – per stabilire la volontà del singolo** [...]”. In tal senso è quindi illegittimo l'Allegato 2 al D.M. n. 546/2016 che obbliga a indicare la necessità di tale manifestazione solo attraverso il sito informatico indicato (sul punto, v. TAR Lazio, Sez. II bis, 18.11.11, n. 1546, secondo cui deve necessariamente darsi prevalenza all'espressione sostanziale di volontà del concorrente), fermo restando che l'interesse specifico valutabile in concreto e per ragioni organizzative per ciascun Ateneo può essere quello alla immatricolazione e non alla mera permanenza in graduatoria”.

Con riguardo a questa fattispecie inoltre codesto Ecc.mo TAR, nella stessa occasione, ha avuto modo di precisare che **già il semplice attivarsi per promuovere un contenzioso per contestare la posizione in graduatoria, ovvero altre irregolarità correlate al concorso in esame, rendono evidente ed esplicita la volontà del candidato di permanere in graduatoria**.

E questo è il caso in cui è incorsa l'odierna parte ricorrente la quale ha dato mandato ad uno studio

legale per contestare la regolarità del concorso in esame e, dunque, ha dato per scontato che questo fosse sufficiente a manifestare la sua volontà di permanere in graduatoria.

Ancor prima, sempre con riguardo a tale fattispecie, codesto Ecc.mo TAR, con la sentenza n. 4105/2018, ha avuto modo di chiarire che *«previsioni così stringenti e perentorie sul piano della tempistica (cinque giorni ...per la conferma di interesse...), per quanto comprensibili ai fini organizzativi, stante l'evidente rilevanza delle loro conseguenze applicative, debbono ragionevolmente coniugarsi con la previsione di meccanismi idonei a consentire agli interessati di porre rimedio, sia pure in tempi altrettanto brevi, ad eventuali disfunzioni di qualunque tipo o a eventi di "forza maggiore»* (nello stesso senso anche TAR del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 4744/2018; meno di recente Tar del Lazio – Roma, Sez. III, ord. 959/2017; Tar del Lazio – Roma, Sez. III, sent. 1781/2014).

Proprio in ragione di questi ripetuti accertamenti, in sede giurisdizionale, dell'illegittimità di una tale previsione non seguita da eccezioni giustificative che ne potessero neutralizzare gli infausti effetti, preme segnalare che l'analogo Decreto Ministeriale n. 277/2019 (per l'ammissione al corso di laurea in Medicina e in Odontoiatria per l'a.a. 2019/2020) aveva introdotto la possibilità di porre rimedio, in presenza di specifici presupposti, alla automatica decadenza dalla graduatoria in caso di mancata manifestazione dell'interesse alla permanenza in seno alla stessa.

Tuttavia, contrariamente a quanto statuito e previsto per l'a.a. 2019/2020, in maniera del tutto illogica e illegittima, il Decreto Ministeriale odiernamente impugnato **non contiene alcuna clausola giustificativa al meccanismo di automatica decadenza dalla graduatoria.**

Anche l'odierna parte ricorrente, dunque, a causa della previsione di cui si tratta, è rimasta **esclusa dalla graduatoria senza possibilità di esservi riammessa, pur avendo un interesse effettivo a rimanervi!**

Ebbene, non v'è chi non veda l'illegittimità di una tale previsione.

Il Ministero recedendo dalla sua posizione ha modificato *in peius* il bando di concorso per ben quattro anni consecutivi (2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024).

Conseguentemente, in spregio a tutti i principi costituzionali e di legge sul giusto procedimento e sulla partecipazione allo stesso da parte del cittadino interessato, **l'Amministrazione resistente ha ingiustamente precluso alla radice al candidato incorso nella sanzione della decadenza della graduatoria per mancata conferma d'interesse la possibilità di porvi rimedio, non prevedendo peraltro un'eccezione alla regola.**

Orbene, l'impossibilità di contestare l'automatica decadenza dalla graduatoria per mancata conferma d'interesse attraverso l'inoltro di un'apposita "*istanza di riammissione*" è assolutamente illegittimità, del pari è assolutamente acclarata la grande lesione della sfera giuridica sofferta da parte ricorrente.

Se, infatti, l'Amministrazione – correttamente operando – avesse previsto per il corrente a.a. analoga norma, parte ricorrente avrebbe indubitabilmente potuto ottenere di essere reinserita in graduatoria e, in caso di diniego, di contestare in sede giurisdizionale lo stesso (dinieghi che, infatti, per l'a.a. 2019-2020 continuano ad essere annullati in sede giurisdizionale; si veda, da ultimo, Consiglio di Stato, Sez. VI, ord. 4711 e 3539 del, rispettivamente, 5 agosto e 16 giugno 2020).

Alla luce di quanto argomentato si chiede, prima di tutto, che parte ricorrente venga riammessa in graduatoria considerata la ragione ostativa che non le ha permesso di confermare l'interesse a permanere in graduatoria per causa non imputabile alla stessa.

Donde l'illegittimità dell'esclusione dalla graduatoria per mancata conferma di interesse di parte ricorrente.

### **ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI**

Alla luce del *fumus boni iuris* risultante dalle considerazioni che precedono e del *periculum in mora* di cui immediatamente si dirà, si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale voglia disporre l'immatricolazione dell'odierna parte ricorrente, anche con riserva e in sovrannumero.

**In merito al *periculum in mora*, si evidenzia che le lezioni per l'anno accademico 2023/2024 sono iniziate il 2 ottobre.**

Di conseguenza, in assenza di un provvedimento che autorizzi l'immediata immatricolazione, parte ricorrente non può frequentare regolarmente i corsi né, tantomeno, sostenere con profitto gli esami curriculari del primo anno accademico.

La descritta situazione di pregiudizio è poi destinata ad aggravarsi ulteriormente, posto che tutti i regolamenti degli Atenei prevedono espressamente l'obbligo di frequenza delle lezioni per poter sostenere gli esami di profitto.

**L'accoglimento della presente istanza, d'altro canto, non arrecherebbe alcun pregiudizio per le amministrazioni resistenti. Infatti, si potrebbe attuare, come già avvenuto nel periodo pandemico, la didattica a distanza per l'anno accademico in questione, ed i docenti così**

**possono agevolmente garantire un'adeguata preparazione degli studenti senza la necessaria presenza.**

Peraltro, nel 2014 sono state migliaia le immatricolazioni in sovrannumero che non hanno comportato alcun disagio alle Università.

Per il primo anno di corso, inoltre, non sono previste particolari attività di laboratorio e, del resto, le esperienze degli anni passati hanno dimostrato ampiamente che – proprio per via del fatto che i posti messi a bando non saturano affatto la reale capacità formativa degli Atenei - l'iscrizione in sovrannumero (anche di migliaia di studenti) non è in grado di arrecare alcun problema al regolare svolgimento delle attività didattiche.

Donde la richiesta ammissione in soprannumero e con riserva al corso di laurea ambito

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.**

Con istanza di accesso agli atti, parte ricorrente ha chiesto le generalità e l'indirizzo di residenza di almeno 1 controinteressato. Nel frattempo, la stessa ha individuato un nominativo posizionato utilmente in graduatoria ed ha provveduto alla notifica. Qualora codesto Ecc.mo Tribunale ritenesse di dover estendere il contraddittorio ad ulteriori soggetti controinteressati rispetto a quelli già intimati, si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'Amministrazione resistente, *ex art. 41 c.p.a.*, in ragione della difficoltà di individuare tutti i potenziali soggetti interessati. Infatti, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti e l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i relativi luoghi di residenza, la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione resistente consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

\* \* \*

Tutto ciò premesso, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale adito accolga il presente ricorso in ogni sua parte e, conseguentemente:

- **in via preliminare:** disponga, stante la numerosità delle persone potenzialmente lese dal ricorso in esame, l'integrazione del contraddittorio mediante autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami;
- **in via cautelare,** accolga l'istanza sopra formulata e, per l'effetto sospenda l'efficacia degli atti impugnati e ordini al Ministero dell'Università e della Ricerca di disporre il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso e di disporre la relativa ammissione con riserva e in

sovrannumero al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato come prima scelta all'atto di presentazione della domanda attraverso il portale "Accesso programmato" gestito dal Cineca, in subordine, presso gli altri Atenei e, in ogni caso, permettendo alla ricorrente di partecipare ai successivi scorrimenti di graduatoria;

– **nel merito**, annulli, per quanto di interesse di parte ricorrente, i provvedimenti impugnati e, per l'effetto:

- **in via principale**, stabilendo il reinserimento di parte ricorrente nella graduatoria del concorso, ammetta definitivamente la stessa al corso di laurea in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria di cui è causa presso l'Ateneo indicato da parte ricorrente come prima scelta o, in subordine, presso gli altri Atenei;

- **in via subordinata**, disponga l'annullamento del concorso e la ripetizione della prova.

Con vittoria di spese e di onorari da distrarre in favore degli avvocati distrattari.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura pari ad € 650,00.

Roma, 4 dicembre 2023

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

Avv. Rosy Floriana Barbata